

COMMISSIONE III
AFFARI ESTERI — EMIGRAZIONE

26.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUSSO CARLO

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Modifica del quarto comma dell'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, così come modificato dall'articolo 51, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il personale delle carriere ausiliarie del Ministero degli affari esteri (3918)	179	
PRESIDENTE	179, 180, 181, 182	
CATTANEI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	181	
CORGHI	180	
FERRI MAURO	181	
SALVI, <i>Relatore</i>	180	
TAVIANI	181	
TREMAGLIA	181	
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Rinnovo del contributo a favore della Associazione italiana del Consiglio dei comuni d'Europa (AICCE) per il quadriennio 1975-78 (<i>Modificato dalla III Commissione permanente del Senato</i>) (3619-B)	182	
PRESIDENTE	182, 183	
CATTANEI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	182	
		CARDIA 183
		DI GIANNANTONIO, <i>Relatore</i> 182
		FERRI MAURO 183
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 183
<hr style="border: 0.5px solid black;"/>		
La seduta comincia alle 10,10.		
FRACANZANI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.		
(<i>È approvato</i>).		
Discussione del disegno di legge: Modifica del quarto comma dell'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, così come modificato dall'articolo 51, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il personale delle carriere ausiliarie del Ministero degli affari esteri (3918).		
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica del quarto comma dell'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 5		

gennaio 1967, n. 18, così come modificato dall'articolo 51, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il personale delle carriere ausiliarie del Ministero degli affari esteri».

L'onorevole Salvi ha facoltà di svolgere la relazione.

SALVI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame riguarda il servizio prestato dal personale delle carriere ausiliarie del Ministero degli affari esteri.

La prima normativa contenuta nell'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, stabiliva che gli impiegati nelle carriere ausiliarie potessero essere destinati a prestare servizio presso gli uffici all'estero per periodi non superiori a cinque anni e dopo aver compiuto sei anni di servizio presso l'amministrazione centrale. Dopo ogni periodo di servizio all'estero questi impiegati non potevano ottenere un nuovo distacco se non dopo un periodo di almeno tre anni di servizio presso il Ministero.

Successivamente, attraverso i decreti delegati del 1970 concernenti la riforma della legislazione per il personale del Ministero degli affari esteri, venne introdotta una modifica al suddetto articolo 130. Così, l'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, lasciò immutato il periodo massimo di cinque anni da trascorrere all'estero e l'altro periodo di tre anni di servizio presso il Ministero per poter ottenere un secondo incarico all'estero, ma ridusse da sei a tre anni il periodo di servizio che il personale ausiliario deve compiere presso l'amministrazione centrale prima di poter essere destinato all'estero.

Ora, il disegno di legge al nostro esame, in considerazione delle esigenze delle nostre rappresentanze all'estero e del fatto sempre più importante che il personale si specializzi e rimanga all'estero più a lungo una volta acquisita una maggiore conoscenza dei singoli paesi, stabilisce che gli impiegati delle carriere ausiliarie possono essere destinati a prestare servizio presso gli uffici all'estero per un periodo non superiore a dieci anni e dopo aver compiuto un anno e mezzo di servizio presso l'amministrazione centrale, e cioè a Roma. Dopo aver prestato servizio all'estero il suddetto personale deve compiere un periodo di al-

meno due anni di servizio presso il Ministero prima di poter ottenere un nuovo incarico all'estero.

Il disegno di legge al nostro esame va incontro alle richieste delle organizzazioni sindacali, alle aspettative degli interessati e alle esigenze dell'Amministrazione. Propongo pertanto che esso sia approvato nel testo presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CORGHI. Sono d'accordo sulle considerazioni svolte dal relatore. In effetti, si tratta di un provvedimento che accoglie sia una rivendicazione abbastanza vecchia avanzata dal personale delle carriere ausiliarie del Ministero degli affari esteri, sia l'esigenza di avere un personale che svolga le proprie mansioni all'estero nel miglior modo possibile. Questo perché, in base ai termini stabiliti nella precedente normativa, una volta che il personale delle carriere ausiliarie, che non è particolarmente qualificato, aveva appreso quello che era necessario per svolgere bene i propri compiti all'estero, doveva rientrare e rimanere in Italia per un periodo così lungo per cui tale personale aveva difficoltà a ritornare all'estero.

In considerazione di ciò, ritengo che il disegno di legge al nostro esame possa essere approvato, in quanto allunga il periodo di permanenza all'estero degli impiegati delle carriere ausiliarie da cinque a dieci anni e riduce da tre ad un anno e mezzo il periodo di servizio da compiere presso l'amministrazione centrale e da tre a due anni il periodo di permanenza in Italia per poter ottenere un ulteriore incarico all'estero.

Desidero fare un'altra considerazione. Il motivo per cui vi è una spinta da parte del personale delle carriere ausiliarie ad essere utilizzato all'estero per periodi più lunghi deriva anche da questa situazione anormale: il suddetto personale percepisce in Italia stipendi assolutamente inadeguati che vanno dalle 180.000 lire alle 200-220.000 lire, mentre andando all'estero lo stipendio viene raddoppiato e pertanto questo personale è messo nelle condizioni di mantenere la propria famiglia. Questa è la verità.

Allora, se è giusto approvare questo provvedimento, è altrettanto giusto riflettere sulle ragioni che determinano la spinta del personale delle carriere ausiliarie ad essere utilizzato all'estero, spinta che si riferisce

in particolare al trattamento economico e normativo riservato in Italia a questo personale, trattamento che — ripeto — è assolutamente inadeguato rispetto alle attuali esigenze.

FERRI MAURO. Sono favorevole al disegno di legge che — dobbiamo dircelo in modo chiaro — rientra nella logica di una tendenza sempre più prevalente, per cui tutto il personale pubblico tende ad evitare il più possibile il trasferimento. Le considerazioni svolte dall'onorevole Corghi, che ritengo giuste, ci dovrebbero indurre ad un diverso parere. Infatti, se è vero, come è vero, che la residenza all'estero è oggi estremamente ambita, perché si traduce in una situazione economica migliore rispetto a quella del personale che presta servizio in Italia, sarebbe giusto regolare le cose in modo che questo beneficio potesse essere « ruotato » per farne godere l'area più vasta possibile di personale. Pertanto, se dovessimo guardare le cose da questo angolo visuale, le conseguenze sarebbero diverse. Dobbiamo dire realisticamente che oggi la gente non vuole essere trasferita: si tratta di una spinta di carattere generale che ha investito e investe anche il settore del pubblico impiego. Nel prendere atto di ciò, ripeto di essere d'accordo sull'approvazione del disegno di legge.

TAVIANI. Sono favorevole al disegno di legge anche da un altro angolo visuale, che è l'interesse dell'Amministrazione. Sappiamo che moltissimi impiegati delle carriere ausiliarie si trovano in paesi lontani di cui debbono apprendere la lingua, le usanze e i costumi. Allora, perché li dobbiamo « sprecare » dopo quattro o cinque anni? Da questo punto di vista io sarei favorevole anche ad un periodo superiore ai dieci anni. Mi rendo conto, però, che bisogna fare le cose gradualmente, per cui — ripeto — sono favorevole al provvedimento al nostro esame anche nell'interesse delle nostre rappresentanze all'estero.

TREMAGLIA. Sono favorevole al disegno di legge, perché vi è la necessità di non porre delle condizioni a questi dipendenti della pubblica amministrazione che lavorano all'estero. Talvolta noi avvertiamo una carenza di personale, nel senso che questo è troppo generico, per cui bisognerebbe pervenire ad una qualificazione, che diventa sempre più importante, di questo

personale per non metterlo nelle condizioni di rientrare in Italia. È certa la differenza di retribuzione, che talvolta è sperequazione, tra il personale destinato all'estero e quello che presta servizio in Italia, ma ciò dovrà essere tenuto presente quando faremo le valutazioni più generali sul personale in sede di esame del bilancio. Sul fatto specifico ripeto che bisognerebbe arrivare a non porre condizioni di ritrasferimento in Italia di questo personale, ciò che servirebbe a tranquillizzarlo, mentre consentirebbe alla Amministrazione di disporre di persone sempre più qualificate ad ogni livello.

Con queste osservazioni esprimiamo il nostro parere favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CATTANEI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Vorrei fare una considerazione brevissima, perché ritengo pertinenti e fondate le osservazioni sin qui svolte. Confermo la contrarietà del Ministero degli affari esteri in linea generale alla presentazione ed approvazione di provvedimenti di legge specifici e settoriali dal momento che, con le organizzazioni sindacali, abbiamo lavorato per meglio adeguare, nell'ambito della pubblica amministrazione, il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 alle esigenze nuove imposte dall'attività della Farnesina, anche sotto il profilo dell'utilizzazione dei collaboratori e del personale.

Però, pur confermando questo principio negativo nei confronti delle « leggine », mi pare che il provvedimento in esame si giustifichi sotto due profili (e non tanto per il fatto accennato dall'onorevole Mauro Ferri, perché non sempre la sede all'estero è ricercata anche dal personale ausiliario, soprattutto quando si ha la moglie che lavora a Roma, oppure un secondo lavoro). Il primo profilo è quello di evitare un trattamento discriminatorio a danno degli appartenenti alle categorie ausiliarie rispetto alle altre categorie che non hanno questi limiti; il secondo è quello ricordato dall'onorevole Taviani, di funzionalità dell'amministrazione, tanto che se non dovesse essere approvato il provvedimento entro il 31 dicembre, dovremmo richiamare in sede oltre un centinaio di ausiliari difficilmente utilizzabili dall'amministrazione centrale, mentre possono utilmente esplicare la loro attività in sedi periferiche.

VI LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1975

Ciò non comporta che gli ausiliari vengano mantenuti sempre nella stessa sede all'estero, ma che per 10 anni rimangono all'estero, cambiando anche sede secondo le esigenze dell'amministrazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Il quarto comma dell'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo di cui all'articolo 51, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è sostituito dal seguente:

« Gli impiegati delle carriere ausiliarie possono essere destinati a prestare servizio presso gli uffici all'estero per un periodo non superiore a dieci anni ed entro un limite massimo complessivo fissato dal regolamento, sempre che abbiano compiuto un anno e mezzo di servizio presso l'Amministrazione centrale. Dopo un periodo di servizio all'estero non possono esservi nuovamente destinati se non dopo un periodo di almeno due anni di servizio al Ministero ».

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Rinnovo del contributo a favore dell'Associazione italiana del Consiglio dei comuni d'Europa (AICCE) per il quadriennio 1975-78 (Modificato dalla III Commissione permanente del Senato) (3619-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rinnovo del contributo a favore dell'Associazione italiana del Consiglio dei comuni

d'Europa (AICCE) per il quadriennio 1975-1978 » già approvato dalla Camera e modificato dalla III Commissione del Senato nella seduta del 29 ottobre 1975.

L'onorevole Di Giannantonio ha facoltà di illustrare le modifiche apportate dal Senato.

DI GIANNANTONIO, Relatore. La III Commissione del Senato ha modificato l'articolo 3 su suggerimento della Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento, al fine di prevedere la copertura finanziaria anche per l'anno 1976. Poiché la modifica apportata ha soltanto valore tecnico e su di essa si è espressa favorevolmente anche la Commissione bilancio della Camera, invito ad approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche apportate dal Senato. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

CATTANEI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Concordo con l'osservazione svolta dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato al testo della Camera. Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

All'onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1975 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La III Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

All'onere, derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 100 milioni per cia-

VI LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1975

scuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

CARDIA. Il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento.

FERRI MAURO. Anche il gruppo socialdemocratico.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione:

Disegno di legge: « Modifica del quarto comma dell'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, così come modificato dall'articolo 51, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077,

concernente il personale delle carriere ausiliarie del Ministero degli affari esteri » (3918):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Rinnovo del contributo a favore dell'Associazione italiana del Consiglio dei comuni d'Europa (AICCE) per il quadriennio 1975-78 » (3619-B):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Bandiera, Battino-Vittorelli, Bianco Gerardo, Bonalumi, Bottarelli, Cardia, Corghi, Di Giannantonio, Elkan, Ferri Mauro, Fibbi Giulietta, Fracanzani, Marchetti, Pajetta, Pisoni, Pistillo, Russo Carlo, Salvi, Sedati, Simonacci, Storchi, Tanassi, Tavianini, Tremaglia, Trombadori.

La seduta termina alle 10,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO